

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1996**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996,  
n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo  
del personale militare

—————

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Testo del decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di introdurre nel collegato alla legge finanziaria 1997 disposizioni di delega al Governo a rivisitare, in un contesto organico, le norme di stato giuridico e di avanzamento del personale militare al fine di renderle funzionali ad una razionale revisione del sistema pensionistico - in attuazione della delega di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - richiede misure urgenti volte a scoraggiare un massiccio pensionamento di anzianità prima che la norma di delega abbia effetto.

La presente disposizione, infatti, esclude dal collocamento in ausiliaria tutto il perso-

nale militare che chiede di essere congedato prima del raggiungimento del limite di età, scongiurando così, di fatto, un incontrollato esodo del personale.

Infine, viene prevista la facoltà - per coloro che hanno già prodotto istanza di cessazione dal servizio a domanda - di poter revocare la stessa entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, allo scopo di salvaguardare quel personale che per effetto del presente provvedimento vedrebbe disattese le aspettative economiche connesse con l'istituto dell'ausiliaria.

## RELAZIONE TECNICA

Per individuare l'entità di personale militare, destinatario della norma, sono stati presi in considerazione gli ufficiali, i sottufficiali e gli appuntati che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva prevista per la categoria di appartenenza e quindi in condizione di richiedere immediatamente il pensionamento «a domanda».

La quantità di personale di seguito indicata è stata valutata per difetto, tenendo conto degli annuali esodi anticipati.

Per quantizzare le economie, si è ritenuto di considerare invariata la consistenza globale degli organici di tutto il personale militare, nonostante l'entità dei prepensionamenti, e conseguentemente invariata la «massa salariale» del personale in servizio, ciò in quanto le «fuoriuscite» si ritengono compensate dai nuovi reclutamenti e dalla successiva ridistribuzione nei gradi.

A tal riguardo, si è quindi ritenuto fuorviante procedere al mero computo della differenza tra il trattamento economico del personale alla fine della carriera e quello iniziale del personale appena reclutato ovvero evidenziare i risparmi connessi con le minori immissioni in ruolo rispetto al volume complessivo degli esodi.

Per valutare le economie, si sono invece considerati i risparmi sulla spesa previdenziale derivanti dal mancato prepensionamento di circa 7.000 unità.

Tale nuova «filosofia» è aderente all'orientamento della politica governativa, consolidatosi nella legge di riforma generale del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995), che individua come strumento per il contenimento della spesa pubblica il prolungamento della vita lavorativa da cui consegue una prestazione previdenziale a carico dello Stato per un minore numero di anni.

In tale ottica, i «risparmi» sul settore pensionistico sono stati calcolati moltiplicando il numero di personale destinatario per l'importo medio annuo di pensione (rapportato a circa il 95 per cento dell'ultima retribuzione), desunto dal «conto annuale» in relazione alla categoria di appartenenza.

La disposizione comporta un'immediata economia per l'anno 1997 nel settore previdenziale stimata in circa 320 miliardi, di cui 247 miliardi sul bilancio della Difesa e 73 miliardi sul bilancio del Ministero delle finanze.

## ESODI ANNUALI A DOMANDA

Personale militare	Ufficiali	Sottufficiali	Appuntati	Totale
Forze armate .....	659	2.059	—	2.718
Carabinieri.....	56	652	1.778	2.486
Guardia di finanza .....	55	573	988	1.616
TOTALE ...	770	3.284	2.766	6.820

## CALCOLO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA

N. 770 Ufficiali	× 84,755 mil (pensione media)	= 65,261 mld
N. 3.284 Sottufficiali	× 50,054 mil (pensione media)	= 164,377 mld
N. 2.766 Appuntati	× 32,713 mil (pensione media)	= 90,484 mld
	TOTALE ...	= 320,123 mld

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

*Decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1996.*

**Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo  
del personale militare**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento al collocamento in ausiliaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK